



PROVINCIA DI PADOVA
AREA DEL TERRITORIO _ SERVIZIO AMBIENTE

Provvedimento n. 6787/EM/2022

Sede Centrale: Piazza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: Parte V del D.Lgs. 152/2006. Art. 272.

Autorizzazione a carattere "generale" alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga.

LINEE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI che operano nell'ambito di stabilimenti dedicati esclusivamente al trattamento delle acque reflue con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e/o pari o superiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

- VISTO il D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308 e le successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.M. A. 15/01/2014 che ha modificato la Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta inserendo la lettera p-bis) riguardante le linee di trattamento fanghi;
- VISTO il comma p-bis) della parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. che definisce impianti ed attività di cui all'art. 272 comma 1 (ad inquinamento scarsamente rilevante) le "Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di stabilimenti dedicati esclusivamente al trattamento delle acque reflue";
- CONSIDERATO, di conseguenza, che impianti o attività in cui sono presenti LINEE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI che operano nell'ambito di stabilimenti dedicati **esclusivamente** al trattamento delle acque reflue con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e/o pari o superiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico devono essere sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- VISTO che, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- VISTO il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere, per gli stabilimenti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, appositi modelli semplificati di domanda;
- CONSIDERATO che, come previsto al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, per quanto riguarda i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, in sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal Titolo I, l'autorità competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza dei gestori sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o , ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme tecniche prevalenti;

- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. il quale prevede che l'autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di **quindici anni** successivi all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento: almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;
- RITENUTO necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000;
-
- VISTO il parere favorevole espresso dalla CTPA nella riunione del 12/12/2012 con l'argomento n. 5 (prot. n. 22095 del 06/02/2013) riguardante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.- Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – Linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque; nella stessa veniva stabilito che, in attesa di eventuali chiarimenti formali da parte della Regione Veneto in merito all'applicabilità della nuova dicitura della lettera p) della Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii, si intende stabilire dei criteri tecnici uniformi per il rilascio di autorizzazioni così come previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
- VISTO il D.Lgs. 267/2000 e l'art. 31 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 di reg. in data 22/07/2019 e adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 di reg. in data 25/09/2019;
- VISTO l'art. 272 comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

rilascia la seguente

AUTORIZZAZIONE

Art. 1 DEFINIZIONI:

Si definisce ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Titolo I (art. 268, 269 e art. 272 comma 2):

gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;

Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI:

- 2.1 Possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 i **GESTORI** degli stabilimenti in cui sono presenti LINEE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI che operano nell'ambito di stabilimenti dedicati esclusivamente al trattamento delle acque reflue con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e/o pari o superiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico;
- 2.2 Sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti da linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti/attività definiti nel comma precedente sia sotto forma di emissioni convogliate (presenza di camini con obbligo di controllo periodico), che in forma diffusa (senza obbligo di analisi periodiche) qualora non siano tecnicamente convogliabili ai sensi dell'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- 2.3 **Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o dell'art. 275 in procedura normale e/o degli artt. 208 o 214 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. qualora nell'impianto/attività siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360d** ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e

delle miscele ed entro tre anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017 (entro il **19/12/2020**) nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggette al divieto ivi previsto;

- 2.4 L'Amministrazione Provinciale può **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai Piani o Programmi o dalle normative di cui all'art. 271 commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale o in caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate dagli organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale.
L'amministrazione Provinciale si riserva **altresi la facoltà di negare l'adesione** nel caso in cui la Ditta non fornisca, nei termini previsti, la documentazione richiesta al fine del completamento della pratica.

Art. 3 - PRESCRIZIONI:

Il gestore che si avvale della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- 3.1 Il gestore degli stabilimenti in cui sono presenti LINEE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI che operano nell'ambito di stabilimenti dedicati esclusivamente al trattamento delle acque reflue con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e/o pari o superiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico, deve presentare preventivamente richiesta di adesione alla Provincia di Padova, all'ARPAV e per conoscenza al Comune ove è situato lo stabilimento, utilizzando **esclusivamente il modello riportato nell'allegato 1/TF**, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 3.2 Nel caso di stabilimenti **NUOVI** o con **MODIFICHE** riguardanti LINEE DI TRATTAMENTO FANGHI (secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.), il gestore degli stabilimenti **presenta** alla Provincia di Padova, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'installazione, richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale (allegato 1/TF); l'installazione o la modifica degli impianti/attività riguardanti linee di trattamento fanghi, nel caso in cui non sia stata negata l'adesione dalla Provincia di Padova, può essere effettuata dalla **data di avvio (messa in esercizio)** indicata nella richiesta (allegato 1/TF all'autorizzazione generale); tale data deve essere successiva di almeno **45 (quarantacinque) giorni** dalla data d'invio dell'adesione; entro i **45 (quarantacinque) giorni** successivi alla data di **messa a regime** degli impianti/attività con linea di trattamento fanghi indicati nella richiesta (allegato 1/TF all'autorizzazione generale) dovranno essere effettuate le eventuali analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti emessi ai camini (allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006)
- 3.3 Nel caso di stabilimenti **ESISTENTI riguardanti** LINEE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI (secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.), i gestori **presentano** richiesta di adesione alla presente autorizzazione senza comunicare la data di avvio dell'impianto; entro **90 (novanta) giorni** dalla data di invio della richiesta di adesione dovranno essere effettuate le eventuali analisi (solo in presenza di camino) e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti emessi ai camini indicati (allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006);
- 3.4 le emissioni delle sostanze inquinanti dovranno essere inferiori ai **limiti minimi** previsti dalle parti I, II e III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 "Valori di emissione e prescrizioni". I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero stabilimento) in flusso di massa così come previsto dall'Al. I alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- 3.5 le Ditte saranno tenute a rispettare i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività che verranno fissati con il Decreto di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo per gli stabilimenti nuovi, per quelli anteriori al 2006 e quelli anteriori al 1988;

- 3.6 Per la **valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limiti delle emissioni degli impianti** dovrà essere rispettato l'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e il comma 17 dell'art. 271; in particolare i campionamenti per il monitoraggio del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti di norma, per i sistemi in discontinuo, da almeno **tre campioni** consecutivi rappresentativi di un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose;
- 3.7 Il **controllo** delle emissioni degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi agli eventuali camini dichiarati nella richiesta di adesione dovrà avere frequenza almeno **biennale**;
- 3.8 Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., se si verifica un **superamento dei valori limite di emissione** durante i monitoraggi di competenza del gestore le difformità, tra i valori misurati ed i valori limite prescritti, devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia, al Comune e all'ARPAV **entro 24 ore dall'accertamento**;
- 3.9 Per **tutti gli impianti** le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m; nel caso di impianti **esistenti** l'adeguamento alle caratteristiche delle bocche dei camini deve essere effettuato **entro 60 giorni** dalla data di invio della comunicazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale;
- 3.10 La ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
- 3.11 La ditta, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati, dovrà utilizzare le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi> che faranno fede in fase di contraddittorio; possono essere utilizzati metodi alternativi purché CEN, norme tecniche nazionali, ISO, EPA o comunque concordati con ARPAV, e sia fornita prova dell'equivalenza da parte del laboratorio certificato incaricato a svolgere l'analisi; ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Regionale Laboratori dell'Agenzia (sede di Venezia).
- 3.12 **Tutti gli impianti** devono essere dotati di:
- un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'all. IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- a seconda dei metodi di misura utilizzati:
- un registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'all. IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006);
 - un registro relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'all. IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006);
- 3.13 Dovrà essere apposta su ogni eventuale camino presente nello stabilimento e indicato nell'allegato 1/TF all'autorizzazione generale, apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso; per i medi impianti di combustione esistenti l'apposizione della targhetta deve essere effettuata **entro 60 giorni** dalla data di invio della comunicazione di adesione prevista dalla presente autorizzazione di carattere generale;

3.14 Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

3.15 Per quanto previsto dal parere favorevole espresso dalla CTPA nella riunione del 12/12/2012 con l'argomento n. 5 (prot. n. 22095 del 06/02/2013) riguardante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.- Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - delle emissioni diffuse derivanti dalle linee di trattamento dei fanghi, devono essere adottate apposite prescrizioni di contenimento, per i diversi tipi di trattamento e fase, di seguito elencate:

TRATTAMENTI	FASE	Misure di contenimento degli odori
TUTTI	TUTTE	Le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile ai fini della tutela ambientale .
		Qualora il Gestore nell'esercizio della propria attività produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
		Lo stoccaggio e la movimentazione dei fanghi devono essere limitati ai tempi necessari per lo svolgimento dell'attività. Qualora l'impianto sia fonte di particolari problematiche odorigene, il Gestore dovrà adottare uno o più dei seguenti accorgimenti: <ol style="list-style-type: none"> 3 limitare lo spazio fisico dedicato alla movimentazione anche utilizzando sistemi di trasporto chiusi 4 installare idonei dispositivi per la nebulizzazione di prodotti deodorizzanti 5 effettuare lo stoccaggio in ambienti confinati.
MECCANICI	Disidratazione su letti di essiccamento (*)	Assicurare idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene.
	Ispessimento (a gravità, meccanico, per flottazione)	<ul style="list-style-type: none"> • Le apparecchiature devono essere sottoposte a lavaggio e manutenzione al fine di verificarne periodicamente lo stato • I cassoni di raccolta devono essere coperti e deve essere ridotto al minimo il tempo di permanenza in stabilimento • possibilmente le apparecchiature/impianti devono essere chiusi e/o installati in ambiente chiuso Qualora l'impianto sia fonte di particolari problematiche odorigene, il Gestore dovrà installare idonei dispositivi di aspirazione ed eventuale trattamento degli effluenti o in alternativa provvedere alla nebulizzazione di prodotti deodorizzanti.
	Disidratazione meccanica (nastro pressatura, filtro pressatura, centrifugazione, filtrazione sotto vuoto)	
BIOLOGICI	Digestione aerobica	Assicurare idonee condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto, portata d'aria insufflata, ecc.) al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene.
	Digestione anaerobica	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurare idonee condizioni di processo (età del fango, temperatura, pH, mescolamento, ecc.) al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene - Effettuare operazioni di verifica di tenuta di valvole, sfianti, flange e pompe con periodicità almeno annuale, di cui deve essere tenuta registrazione

CHIMICO-FISICI	Trattamenti termici (es. essiccamento ad alta o a bassa temperatura, ossidazione a umido)	Assicurare idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene.
	Stabilizzazione chimica e disinfezione	Copertura, captazione e trattamento degli effluenti per la deodorizzazione.

(*) Si raccomanda di utilizzare tale tipologia di manufatti solo in caso di emergenza ed esclusivamente con la funzione di disidratazione del fango

3.16 **La presente autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di QUINDICI ANNI successivi all'adesione;** non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. **Almeno 45 giorni** prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

3.17 Tutti gli impegni assunti dal Gestore con la presentazione della domanda di adesione alla presente Autorizzazione a Carattere Generale della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della installazione ed esercizio dell'impianto/attività proposta;

3.18 Le modifiche sostanziali degli impianti e delle attività soggette ad autorizzazione devono essere autorizzate preventivamente.

Art. 4 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

4.1 La presente autorizzazione "generale" **verrà rinnovata entro il 31/03/2037;**

4.2 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo ed il relativo allegato 1/TF potranno essere modificati a seguito dell'aggiornamento normativo o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale; tali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest'ultima di ulteriori comunicazioni.

4.3 In occasione dell'effettuazione di tutti i controlli ai camini dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 – 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.

4.4 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.

4.5 *Il presente provvedimento autorizzativo è rilasciato sulla base della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti, tra i quali la presentazione della SCIA e il relativo certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, l'autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e le concessioni idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, Consorzi di Bonifica). Si ricorda al Gestore che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.*

4.6 Deve essere comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica **della ragione sociale dello stabilimento** o del **nominativo del gestore/responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti, entro 10 giorni dalla registrazione della stessa**, utilizzando l'apposito modulo (cambio ragione sociale o voltura/subentro) reperibile sul sito internet della Provincia di Padova accompagnato da una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione, in quanto l'adesione è nominale.

- 4.7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente.
- 4.8 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- 4.9 Avverso il presente provvedimento è ammesso **ricorso** giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 7 pagine e dall'allegato 1/TF.

IL DIRIGENTE
(Dott. Costanzo Bonsanto)